

WIIT S.P.A.

Sede in Milano, 20141, via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7

Capitale Sociale Euro 2.594.739

Repertorio Economico Amministrativo n. MI1654427

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 01615150214

Soggetta a direzione e coordinamento di WIIT Fin S.r.l.

Società ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana

* * *

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 30 NOVEMBRE 2018**

L'anno duemila diciotto, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 15:00, presso Pedersoli Studio Legale, sito in via Monte di Pietà n. 15, Milano, si è riunita in prima convocazione l'assemblea dei soci di WIIT S.p.A. (la "**Società**" o "**WIIT**"), convocata con avviso pubblicato sul quotidiano "IlSole24Ore" in data 14 novembre 2018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del progetto di quotazione su MTA, eventualmente segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento dell'incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con

efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Con riferimento all'odierna assemblea, in parte ordinaria, assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale e regola lo svolgimento dell'assemblea medesima, il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Alessandro COZZI, il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "IlSole24Ore" in data 14 novembre 2018 come dianzi detto, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, nonché, in pari data, sul sito internet della Società;
- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
- che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto sono presenti o rappresentati n. 9 azionisti per n. 1.860.624 azioni ordinarie sulle n. 2.594.739 azioni ordinarie, corrispondenti al 71,707 % del capitale sociale.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, a fungere da segretario il dott. Angelo BUSANI, il quale provvederà alla verbalizzazione in forma privata, senza dare luogo a formazione di pubblico atto notarile.

Il Presidente dichiara di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti.

Quindi dà atto:

- che il capitale della Società ammonta a complessivi Euro 2.594.739,00 (duemilioni cinquecentonovantaquattromila settecentotrentanove virgola zero zero), ed è diviso in n. 2.594.739 azioni senza indicazione del valore nominale;
- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia / Sistema Multilaterale di Negoziazione, mercato non regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che è funzionante, come da esso Presidente consentito, un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale a partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per

richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate del TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Pertanto gli azionisti che raggiungano, o superino, o riducano al di sotto di, una delle soglie di partecipazione rilevante la propria partecipazione nel capitale sociale della Società sono tenuti a darne comunicazione a quest'ultima.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti deve essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo indipendentemente dalla data di esecuzione.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel succitato articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del codice civile.

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Comunica quindi che, secondo le risultanze del libro dei soci e le comunicazioni ricevute dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi del citato articolo 9 dello statuto sociale, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 10% del capitale sociale (partecipazione rilevante) è il seguente:

- WIIT FIN S.r.l., n. azioni 1.629.146, percentuale sul capitale sociale 62,79%.

La società alla data odierna possiede n. 64.760 azioni proprie, pari al 2,50% del capitale sociale.

Il Presidente chiede se alcuno degli azionisti intervenuti si trovi nelle condizioni di non poter esercitare il diritto di voto.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti gli amministratori: Riccardo MAZZANTI, Aldo NAPOLI e Dario ALBARELLO; avendo giustificato l'assenza gli amministratori: Enrico RAMPIN, Francesco BARONCELLI, Amelia BIANCHI e Marco Andrea VISMARA;

- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi: Luca VALDAMERI (presidente) e Paolo RIPAMONTI (avendo giustificato l'assenza il sindaco effettivo Guido GIOVANDO).

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, è compilato dalla Segreteria dell'Assemblea per essere allegato al presente verbale (Allegato "A")

Chiede poi a coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima di una votazione di consegnare le schede di voto agli incaricati all'uscita della sala.

Il presidente propone quindi di procedere alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, nonché, in considerazione dell'avvenuta pubblicazione, propone di omettere la lettura della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione approvata dal consiglio stesso (la "**Relazione Illustrativa**") (Allegato "B" al presente verbale); l'assemblea acconsente all'unanimità.

Quindi passa allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura dei relativi punti.

* * *

1. Approvazione del progetto di quotazione su MTA, eventualmente segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dichiara aperta la parte ordinaria dell'assemblea e procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente illustra la proposta di approvazione del progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie WIIT sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"), realizzando in tal modo il passaggio dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale alla quotazione su un mercato regolamentato quale l'MTA, in linea con il progetto già annunciato dalla Società nell'ambito dell'operazione di quotazione su AIM Italia.

Il Presidente segnala ai presenti che le motivazioni per le quali viene proposto tale passaggio risiedono principalmente nella volontà di far sì che la Società, anche alla luce del consolidato *trend* di crescita, possa cogliere le opportunità offerte sotto vari profili da un mercato regolamentato, in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni. In particolare, come meglio indicato nella Relazione Illustrativa, il consiglio di amministrazione ritiene che la quotazione sul MTA possa consentire alla Società di conseguire una maggiore valorizzazione e visibilità sul mercato, soprattutto nell'ipotesi in cui la quotazione venga effettuata sul segmento STAR del MTA. Infatti, tale segmento primario del listino principale è dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra 40 milioni e 1 miliardo di Euro, che si impegnano a rispettare ulteriori requisiti in termini di trasparenza, alta liquidità del flottante e *corporate governance*. L'eventuale accesso a tale segmento, costituirebbe pertanto un ulteriore miglioramento per quanto concerne la trasparenza dei processi di gestione e la composizione degli organi societari, in un'ottica di sempre maggior allineamento tra gli interessi della Società e il mercato.

Segnala inoltre, come esposto nella Relazione Illustrativa, che la quotazione delle azioni ordinarie WIIT su un mercato regolamentato, quale l'MTA, possa inoltre consentire alla Società di attrarre l'attenzione di una più ampia e diversificata platea di investitori, con evidenti vantaggi, oltre che in termini di valorizzazione e visibilità, di posizionamento della Società rispetto ai suoi *competitor* e ai suoi *partner* strategici, nonché in termini di maggiore liquidità del mercato rispetto a

quella che normalmente caratterizza un sistema multilaterale di negoziazione. Per altro verso, la quotazione su MTA, tenuto conto degli adempimenti cui le società quotate su tale mercato sono tenute a conformarsi, darà un ulteriore impulso alla crescita professionale del *management* e, in generale, della struttura del Gruppo, con i conseguenti benefici che da tale crescita potranno derivare.

Con riferimento agli adempimenti societari e regolamentari necessari per effettuare la quotazione sul MTA è richiesta la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), previa deliberazione dell'assemblea ordinaria, della domanda di ammissione a quotazione, nonché il deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") della documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione delle azioni ordinarie sul MTA.

La realizzazione del progetto di quotazione sarà quindi subordinata al rilascio da parte di Borsa Italiana e della Consob dei necessari provvedimenti e delle necessarie autorizzazioni.

Il Presidente precisa inoltre che la Società conferirà l'incarico di *sponsor* ai sensi del regolamento di Borsa Italiana per lo svolgimento dell'attività dal medesimo previste.

Ciò premesso, viene sottoposta ai soci la decisione di approvare il progetto di ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni sul MTA, subordinatamente al rilascio da parte di Borsa Italiana e di Consob dei necessari provvedimenti e delle necessarie autorizzazioni, conferendo al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla suddetta delibera, ivi compreso, a titolo esemplificativo, quello di richiedere la quotazione sul Segmento STAR del MTA.

* * *

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, precisando che la stessa si farà per alzata di mano, ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta, di cui il segretario dà lettura come segue:

"L'assemblea di WIIT S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del consiglio di amministrazione, udita l'esposizione del Presidente e preso atto della relativa proposta,

delibera

- 1. di approvare la richiesta di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con conseguente e contestuale esclusione dalla quotazione sull'AIM Italia /*

Mercato Alternativo del Capitale delle proprie azioni ordinarie; e

2. *di conferire al consiglio di amministrazione ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla deliberazione di cui sopra e, pertanto, compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni per l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e la revoca dalla quotazione sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, ivi compresa, a mero titolo esemplificativo, la facoltà di richiedere la quotazione delle azioni ordinarie sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A., la predisposizione di ogni documento a tal fine necessario od opportuno, il rilascio delle dichiarazioni di volta in volta richieste dalle autorità regolamentari nel corso delle rispettive istruttorie, il conferimento di incarichi a consulenti coinvolti nel progetto e la gestione dei rapporti con gli organi e le autorità regolamentari competenti".*

Quindi il Presidente chiede rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano. Accerta poi che al voto partecipano tutti i n. 9 soggetti azionisti aventi diritto con n. 1.860.624 azioni e che la predetta proposta è approvata all'unanimità.

L'indicazione nominativa dei soci favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulta dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (Allegato "A").

* * *

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente ricorda che con lettere di dimissioni datate 13 novembre 2018 si è dimesso l'intero consiglio di amministrazione della Società, con efficacia dalla data dell'assemblea che procederà alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Tali dimissioni si collocano nel contesto del progetto di quotazione sul MTA e hanno l'obiettivo di far sì che la nuova composizione del consiglio di amministrazione sia in linea con le disposizioni e con le *best practice* applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato e, in particolare, alle società quotate sul Segmento STAR che, come anticipato, prevede requisiti più stringenti in termini di composizione dell'organo amministrativo. Il Presidente precisa inoltre che i diritti già acquisiti dagli amministratori (ove rinominati) non vengono meno in conseguenza delle dimissioni rassegnate (in particolare, i diritti derivanti dal "*Piano di Performance Share 2016-2018*", dal sistema di remunerazione variabile "*Management by Objectives*" e dal trattamento di fine mandato).

I soci sono dunque chiamati a deliberare in merito al rinnovo del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, fissandone altresì la durata del mandato e i relativi compensi o le modalità per la loro determinazione.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale vigente:

- (i) la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da minimo 5 (cinque) e massimo 11 (undici) membri, di cui almeno 1 (uno) dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del D. Lgs. 58/1998 ("TUF");
- (ii) i membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies del TUF; e
- (iii) i membri del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

Fermo restando quanto sopra, in previsione della quotazione sul MTA, il consiglio di amministrazione, nell'ambito della Relazione Illustrativa, ha raccomandato agli azionisti di tenere in debita considerazione la circostanza che il TUF e il Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), nonché il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e le relative Istruzioni per quanto riguarda l'eventuale quotazione sul Segmento STAR, prevedono che nel consiglio di amministrazione vi sia un numero adeguato di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (che rinvia all'articolo 148, comma 3, del TUF) nonché dal predetto Codice di Autodisciplina. A tal riguardo si segnala che la citata normativa prevede che nei consigli di amministrazione delle società quotate sul Segmento STAR, vi siano almeno 2 consiglieri indipendenti nel caso in cui il Consiglio sia composto fino a 8 membri, almeno 3 consiglieri indipendenti se il consiglio è composto da 9 a 14 membri e almeno 4 consiglieri indipendenti se il consiglio è composto da oltre 14 membri.

Si segnala altresì che, ai sensi della normativa in materia di equilibrio tra i generi applicabile alle società quotate su mercati regolamentati, per il primo mandato in applicazione della normativa, il genere meno rappresentato deve ottenere una quota pari almeno a un quinto degli amministratori eletti.

Il Presidente ricorda e informa che nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15 dello statuto sociale, in data 22 novembre 2018, è stata presentata n. 1 lista di candidati alla nomina del consiglio di amministrazione. La lista, presentata da parte dell'azionista WIIT Fin S.r.l., titolare complessivamente del 62,79% del capitale sociale di WIIT, riporta i seguenti candidati: Riccardo Mazzanti, Alessandro Cozzi, Enrico Rampin, Francesco Baroncelli, Amelia Bianchi, Riccardo Sciutto (indipendente), Dario Albarello (indipendente), Annamaria Di Ruscio (indipendente), Aldo Napoli (indipendente).

Prende la parola il rappresentante del socio WIIT Fin S.r.l., il quale propone (i) di nominare Riccardo Mazzanti quale Presidente del consiglio di amministrazione della Società e (ii) di autorizzare, in deroga all'articolo 2390 cod. civ., i nominandi

amministratori Riccardo Mazzanti, Enrico Rampin, Francesco Baroncelli, Aldo Napoli, Dario Albarello e Annamaria Di Ruscio ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di concorrenza previsto dal richiamato articolo del codice civile.

Riprende la parola il Presidente, il quale ricorda che il socio WIIT Fin S.r.l. ha presentato una proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti e alla durata dell'incarico del consiglio di amministrazione, proponendo di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Prosegue il presidente, rammentando che il socio WIIT Fin S.r.l. ha inoltre proposto di stabilire il compenso lordo spettante al consiglio di amministrazione per l'intera durata del mandato (*i.e.* sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020) in Euro 2.510.417, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società, nonché di confermare il c.d. "Piano di Welfare", approvato dall'assemblea della società tenutasi in data 19 maggio 2017, e di attribuire al consiglio di amministrazione il potere di individuare i *benefit* ivi contenuti e selezionare i soggetti beneficiari (le c.d. "*Key Person*").

Resta ovviamente ferma la competenza del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, cod. civ, di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche (quali, ad esempio, sistemi di remunerazione variabile (MBO), trattamento di fine mandato e *benefit*).

Si segnala che il Comitato Nomine e Remunerazione (in relazione al quale si rinvia al successivo punto 4 all'ordine del giorno), *post* quotazione dovrà esprimere le sue raccomandazioni in merito agli emolumenti sopra deliberati e che saranno deliberati dal Consiglio. Inoltre, sempre ai fini della procedura di ammissione si ritiene opportuno che la società si doti di una politica per le remunerazioni ai sensi delle disposizioni di borsa applicabili (eventualmente Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario); il Presidente propone di dare incarico ai consiglieri che saranno designati quali componenti del Comitato Nomine e Remunerazione di definire la politica e sottoporla agli organi societari competenti per la sua approvazione.

* * *

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, precisando che la stessa si farà per alzata di mano, ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta, di cui il segretario dà lettura come segue:

"L'assemblea di WIIT S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del consiglio di

amministrazione, udita l'esposizione del Presidente e tenuto conto della proposta presentata dal socio WIIT Fin S.r.l.,

delibera

1. *di fissare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione in 9;*
2. *di fissare la durata del consiglio di amministrazione sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;*
3. *di nominare alla carica di consiglieri i sig.ri:*
 - *Riccardo Mazzanti (Presidente);*
 - *Alessandro Cozzi;*
 - *Enrico Rampin;*
 - *Francesco Baroncelli;*
 - *Amelia Bianchi;*
 - *Riccardo Sciutto (indipendente);*
 - *Dario Albarello (indipendente);*
 - *Annamaria Di Ruscio (indipendente); e*
 - *Aldo Napoli (indipendente);*
4. *di stabilire il compenso lordo spettante al consiglio di amministrazione per l'intera durata del mandato (i.e. sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020) in Euro 2.510.417, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle rispettive funzioni, salvi gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2389, 3° co., cod. civ. (quali, ad esempio, sistemi di remunerazione variabile (MBO), trattamento di fine mandato e benefit);*
5. *di confermare il c.d. "Piano di Welfare" approvato dall'assemblea della società tenutasi in data 19 maggio 2017, conferendo ogni più ampio potere al consiglio di amministrazione di individuare i benefit ivi contenuti e selezionare i soggetti beneficiari (le c.d. "Key Person");*
6. *di dare mandato ai consiglieri che saranno designati quali componenti del Comitato Nomine e Remunerazione di definire la politica di remunerazione e di sottoporla agli organi societari competenti per la sua approvazione; e*
7. *di autorizzare Riccardo Mazzanti, Enrico Rampin, Francesco Baroncelli, Aldo Napoli, Dario Albarello e Annamaria Di Ruscio ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile".*

Quindi il Presidente chiede rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o

astenuto di alzare la mano. Accerta poi che al voto partecipano tutti i n. 9 soggetti azionisti aventi diritto con n. 1.860.624 azioni e che la predetta proposta è approvata a maggioranza degli intervenuti con:

. voti favorevoli: 1.803.604;

. voti contrari: 57.020;

. voti astenuti: nessuno;

e pertanto con la maggioranza ai sensi di legge, cui l'articolo 12.3 dello statuto sociale rinvia.

L'indicazione nominativa dei soci favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (Allegato "A").

* * *

3. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente segnala che il collegio sindacale della Società (inclusi i sindaci supplenti) si è dimesso in data 13 novembre 2018, con efficacia dalla data dell'assemblea che procederà alla nomina del nuovo organo di controllo. Anche tali dimissioni, così come quelle dei consiglieri di amministrazione, si collocano nel contesto del progetto di quotazione sul MTA e sono funzionali a consentire il rinnovo del collegio sindacale tenendo in considerazione le disposizioni e le *best practice* applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato, nonché le previsioni in materia di equilibrio tra i generi previste dal TUF. In particolare, al fine di allineare, già in fase di quotazione, la composizione del collegio sindacale a quanto previsto dall'articolo 148 del TUF in materia di equilibrio tra i generi, è previsto che un terzo del collegio sia composto dal genere meno rappresentato.

Siete dunque chiamati al rinnovo del collegio sindacale, fissandone altresì i compensi.

A tal fine, si rammenta che, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale vigente:

- (i) il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti;
- (ii) i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio della carica (e, quindi, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020).

Si invitano dunque i Signori Azionisti a formulare proposte di deliberazione in materia, raccomandando, in considerazione del progetto di quotazione sul MTA, che i candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi e che è auspicabile che almeno un membro effettivo del collegio sindacale appartenga al genere

meno rappresentato. A tal riguardo, il Presidente precisa che, ai sensi della normativa in materia di equilibrio tra i generi applicabile alle società quotate su mercati regolamentati, per il primo mandato in applicazione della normativa, il genere meno rappresentato deve ottenere una quota pari almeno a un quinto dei sindaci eletti.

Prende la parola il rappresentante del socio WIIT Fin S.r.l., il quale propone i seguenti nominativi per la nomina del collegio sindacale:

- Luca Valdameri (Presidente);
- Paolo Ripamonti (sindaco effettivo);
- Nathalie Brazzelli (sindaco effettivo);
- Guido Giovando (sindaco supplente);
- Fabrizia Pecunia (sindaco supplente).

Il Presidente fa presente che, oltre alla nomina del collegio sindacale, si rende altresì necessario deliberare sulla proposta di attribuzione del compenso annuale lordo previsto per i suoi componenti.

Prende la parola il rappresentante del socio WIIT Fin S.r.l., il quale propone di stabilire il compenso lordo complessivo annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a Euro 18.000,00 a favore del presidente del collegio sindacale ed Euro 12.000,00 a favore di ciascun sindaco effettivo.

* * *

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, precisando che la stessa si farà per alzata di mano, ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta, di cui il segretario dà lettura come segue:

“L'assemblea di WIIT S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del consiglio di amministrazione, udita l'esposizione del Presidente e tenuto conto della proposta del socio WIIT Fin S.r.l.,

delibera

1. di nominare alla carica di sindaci i sig.ri;

- Luca Valdameri (Presidente);
- Paolo Ripamonti (sindaco effettivo);
- Nathalie Brazzelli (sindaco effettivo);
- Guido Giovando (sindaco supplente);
- Fabrizia Pecunia (sindaco supplente); e

2. *di stabilire il compenso lordo complessivo annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a Euro 18.000,00 a favore del presidente del collegio sindacale ed Euro 12.000,00 a favore di ciascun sindaco effettivo, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio".*

Quindi il Presidente chiede rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano. Accerta poi che al voto partecipano tutti i n. 9 soggetti azionisti aventi diritto con n. 1.860.624 azioni e che la predetta proposta è approvata a maggioranza degli intervenuti con:

. voti favorevoli: 1.803.604;

. voti contrari: 57.020;

. voti astenuti: nessuno;

e pertanto con la maggioranza ai sensi di legge, cui l'articolo 12.3 dello statuto sociale rinvia.

L'indicazione nominativa dei soci favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (Allegato "A").

* * *

4. Determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, l'assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in merito all'emolumento da attribuire, subordinatamente all'avvio delle negoziazioni sul MTA e sino a scadenza del consiglio di amministrazione, ai membri del "Comitato Nomine e Remunerazione" e del "Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate" di cui è prevista la nomina da parte della Società.

Si rammenta infatti, come indicato nella Relazione Illustrativa, che la Società, in conformità alle raccomandazioni in tema di *corporate governance* contenute nel Codice di Autodisciplina, intende istituire:

- (i) un comitato per le nomine e la remunerazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina, al quale attribuire funzioni consultive e propositive in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché di nomine degli amministratori (il "**Comitato Nomine e Remunerazione**"); e
- (ii) un comitato di controllo e gestione dei rischi, ai sensi dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche; a tale comitato saranno anche attribuite le funzioni rilevanti in materia di operazioni con parti correlate, che il regolamento in tema

di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 16161 del 29 ottobre 2007 attribuisce ai comitati costituiti, in tutto o in maggioranza, da amministratori indipendenti (il “**Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate**”).

L’operatività dei suddetti comitati, così come gli emolumenti destinati ai relativi membri, sono sospensivamente condizionati all’avvio delle negoziazioni sul MTA.

A tale proposito, anche in considerazione di quanto previsto nella Relazione Illustrativa, prende la parola il rappresentante del socio WIIT Fin S.r.l., il quale propone (i) di determinare la retribuzione annuale lorda da attribuire ai componenti del Comitato Nomine e Remunerazione in Euro 12.000,00 a favore del presidente ed Euro 10.000,00 a favore di ciascun altro componente e (ii) di determinare la retribuzione annuale lorda da attribuire ai componenti del Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate, in Euro 12.000,00 a favore del presidente ed Euro 10.000,00 a favore di ciascun altro componente.

* * *

Terminata l’esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, precisando che la stessa si farà per alzata di mano, ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta, di cui il segretario dà lettura come segue:

“L’assemblea di WIIT S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del consiglio di amministrazione, udita l’esposizione del Presidente e tenuto conto della proposta del socio WIIT Fin S.r.l.,

delibera

- 1. di determinare, con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA e per tutta la durata in carica del consiglio di amministrazione, la retribuzione annuale lorda da attribuire ai componenti del Comitato Nomine e Remunerazione in Euro 12.000,00 a favore del presidente ed Euro 10.000,00 a favore di ciascun altro componente, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle rispettive funzioni;*
- 2. di determinare, con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA e per tutta la durata in carica del consiglio di amministrazione, la retribuzione annuale lorda da attribuire ai componenti del Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate, in Euro 12.000,00 a favore del presidente ed Euro 10.000,00 a favore di ciascun altro componente, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle rispettive funzioni”.*

Quindi il Presidente chiede rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano. Accerta poi che al voto partecipano tutti i n. 9 soggetti

azionisti aventi diritto con n. 1.860.624 azioni e che la predetta proposta è approvata a maggioranza degli intervenuti con:

. voti favorevoli: 1.803.604;

. voti contrari: 57.020;

. voti astenuti: nessuno;

e pertanto con la maggioranza ai sensi di legge, cui l'articolo 12.3 dello statuto sociale rinvia.

L'indicazione nominativa dei soci favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (Allegato "A").

* * *

5. Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, rammenta ai presenti l'opportunità di sottoporre all'approvazione dei soci il regolamento assembleare che entrerà in vigore subordinatamente all'avvio delle negoziazioni sul MTA (nel testo allegato alla Relazione Illustrativa).

Il regolamento proposto disciplina, tra l'altro, la verifica della legittimazione alla presenza in assemblea, gli interventi, l'accesso ai locali della riunione, la costituzione dell'assemblea, l'apertura e lo svolgimento dei lavori, la trattazione dell'ordine del giorno, gli interventi dei soci, le repliche e le proposte, le modalità di votazione e la chiusura dei lavori.

La presente proposta è strettamente connessa al progetto di quotazione delle azioni della Società sul MTA, come illustrato nel precedente punto 1, e risulterà utile per la gestione delle adunanze assembleari successivamente all'accesso alle negoziazioni su tale mercato regolamentato, anche in considerazione del possibile incremento del numero degli azionisti interessati a partecipare alle assemblee sociali.

Come anticipato, il regolamento assembleare, una volta approvato, entrerà in vigore subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni WIIT sul MTA.

* * *

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, precisando che la stessa si farà per alzata di mano, ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta, di cui il segretario dà lettura come segue:

“L’assemblea di WIIT S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del consiglio di amministrazione, esaminato il testo del regolamento assembleare, udita l’esposizione del Presidente e preso atto della relativa proposta,

delibera

- 1. di approvare il regolamento assembleare nel testo allegato alla Relazione Illustrativa, con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie WIIT sul MTA”.*

Quindi il Presidente chiede rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano. Accerta poi che al voto partecipano tutti i n. 9 soggetti azionisti aventi diritto con n. 1.860.624 azioni e che la predetta proposta è approvata all’unanimità.

L’indicazione nominativa dei soci favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulta dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (Allegato “A”).

* * *

6. Conferimento dell’incarico di revisione novennale ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010, previa approvazione della risoluzione consensuale dell’incarico in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al sesto punto all’ordine del giorno, si rammenta che la Società, a decorrere dalla data di ammissione alle negoziazioni sul MTA acquisirà lo *status* di “*Ente di Interesse Pubblico*” ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 39/2010 e pertanto dovrà procedere al conferimento di un incarico di revisione novennale, ai sensi dell’art. 17 del citato Decreto Legislativo.

A tal fine, la Società ha proceduto a proporre alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., attualmente in carica, la risoluzione consensuale dell’incarico in essere con efficacia dalla data di ammissione alle negoziazioni sul MTA, specificando che tale risoluzione si rendeva necessaria in considerazione del processo di quotazione delle azioni ordinarie su tale mercato regolamentato. La società di revisione ha accettato la proposta di risoluzione consensuale, senza formulare osservazioni in merito alle ragioni addotte dalla Società nella propria proposta, anche tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. g) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, l’acquisizione della qualifica di ente di interesse pubblico costituisce di per sé giusta causa di revoca dell’incarico.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2010, nonché dal Regolamento successivamente adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, la risoluzione consensuale ha effetto dalla sua approvazione da parte dell’assemblea della Società e a decorrere dalla nomina del nuovo revisore; nomina che resta comunque condizionata all’inizio delle negoziazioni sul MTA.

Si segnala inoltre che l’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti sia effettuata dall’Assemblea ordinaria, su

proposta motivata dell'organo di controllo (la "**Proposta Motivata**").

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea è pertanto chiamata a procedere al conferimento dell'incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010 sulla base della analisi effettuata dal Collegio Sindacale e illustrata nella Proposta Motivata, a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società nella sezione dedicata all'Assemblea di cui si tratta.

Prende la parola il Presidente del collegio sindacale, il quale, rinviando alla Proposta Motivata, illustra brevemente l'iter valutativo seguito dal collegio sindacale per elaborare la proposta di conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti, svolto nel rispetto della normativa applicabile.

* * *

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, precisando che la stessa si farà per alzata di mano, ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta, di cui il segretario dà lettura come segue:

“L'assemblea di WIIT S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del consiglio di amministrazione, udita l'esposizione del Presidente ed esaminati il parere del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale del contratto di revisione e la Proposta Motivata,

delibera

- 1. di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito dall'assemblea della Società per gli esercizi dal 2017 al 2019 a Deloitte & Touche S.p.A., con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni sul MTA;*
- 2. contestualmente, di conferire un nuovo incarico di revisione novennale a Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010, con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni sul MTA, ai termini e alle condizioni, anche economiche, contenute nell'offerta presentata da Deloitte & Touche S.p.A.; e*
- 3. di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente delibera, compiendo ogni formalità a tal fine necessaria od opportuna”.*

Quindi il Presidente chiede rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano. Accerta poi che al voto partecipano tutti i n. 9 soggetti azionisti aventi diritto con n. 1.860.624 azioni e che la predetta proposta è approvata all'unanimità.

L'indicazione nominativa dei soci favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulta dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (Allegato "A").

* * *

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno, si rammenta preliminarmente che l'assemblea degli azionisti del 18 ottobre 2017 aveva autorizzato l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non fosse complessivamente superiore al 2,5% del capitale sociale della Società, nonché la disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate. In esecuzione di tale delibera, sono stati effettuati acquisti nel limite massimo consentito del 2,5% del capitale sociale (per un totale di n. 64.760 azioni proprie) e non sono stati compiuti atti di disposizione. Alla data odierna, pertanto, la Società detiene in totale n. 64.760 azioni proprie, pari a circa il 2,5% del capitale sociale sottoscritto e versato.

Il Presidente, come specificato nella Relazione Illustrativa, sottopone all'attenzione dei soci l'opportunità di approvare, previa revoca della precedente autorizzazione approvata con delibera dell'assemblea degli azionisti del 18 ottobre 2017, una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le prassi di mercato riconosciute dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA (di conseguenza, si precisa – per maggiore chiarezza – che fintantoché la condizione non si verifichi, la precedente autorizzazione approvata con delibera dell'assemblea degli azionisti del 18 ottobre 2017 è da considerarsi pienamente valida ed efficace).

L'autorizzazione all'acquisto è finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno *stock* di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società. Il Presidente sottolinea che la prassi di mercato consentita per la costituzione del c.d. magazzino titoli dalla delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 è oggetto di revisione da parte di Consob tramite un processo di consultazione pubblica e che ne è stata proposta la soppressione. Pertanto, il Presidente propone di assumere la delibera odierna rendendo possibile l'adeguamento dell'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie a eventuali evoluzioni normative, anche regolamentari, o orientamenti interpretativi che dovessero emergere dalla predetta consultazione o successivamente alla sua conclusione.

In particolare, l'autorizzazione per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società, è richiesta all'Assemblea nei limiti di seguito indicati:

- (i) fino a massime n. 66.301 azioni ordinarie prive di valore nominale (corrispondenti a circa il 2,5% del capitale sociale della Società), entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione;
- (ii) con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni sul MTA e per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di efficacia dell'autorizzazione, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società; e
- (iii) ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo WIIT del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, e comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di abusi di mercato e delle prassi di mercato ammesse.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione viene richiesta (i) senza limiti temporali e (ii) ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenti ogni singola cessione, diminuita fino ad un massimo del 15%. Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo WIIT.

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni sopra indicate. Inoltre, le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno essere effettuate in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia *pro tempore* vigenti.

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

* * *

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione sul settimo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, precisando che la stessa si farà per alzata di mano, ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta, di cui il segretario dà lettura come segue:

“L’assemblea di WIIT S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del consiglio di amministrazione, udita l’esposizione del Presidente e preso atto di quanto sopra,

delibera

- 1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie, assunta dall’assemblea dei soci in data 18 ottobre 2017, a far tempo dalla data di avvio delle negoziazioni sul MTA;*
- 2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di avvio delle negoziazioni sul MTA, in una o più volte e in qualsiasi momento, l’acquisto di azioni ordinarie WIIT S.p.A. prive di valore nominale pari a massime n. 66.301 azioni, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti, tenendo altresì conto delle prassi ammesse di mercato o degli orientamenti interpretativi in materia, al fine di dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui quest’ultima possa disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della Società;*
- 3. di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 15% e non superiore nel massimo di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie WIIT registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente a quello in cui viene effettuato l’acquisto;*
- 4. di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate con le modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;*
- 5. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell’effettuazione degli acquisti;*
- 6. di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell’articolo 2357-ter del Codice Civile, qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell’importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell’articolo 2357-ter del Codice Civile, in una o più volte e in qualsiasi momento, sui*

mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare pro tempore vigente;

- 7. di autorizzare il consiglio di amministrazione a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del corrispettivo per gli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente la realizzazione dell'operazione in questione e al miglior interesse della Società;*
- 8. di conferire mandato al consiglio di amministrazione affinché provveda alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili; e*
- 9. di conferire al consiglio di amministrazione, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge”.*

Accerta poi che al voto partecipano tutti i n. 9 soggetti azionisti aventi diritto con n. 1.860.624 azioni e che la predetta proposta è approvata all'unanimità.

L'indicazione nominativa dei soci favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulta dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (Allegato “A”).

* * *

Null'altro essendovi da deliberare in merito all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la trattazione dell'ordine del giorno alle ore 15:50.

* * *

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

- sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e l'esito delle votazioni; e
- sotto la lettera "B", la relazione del consiglio di amministrazione.

Il Presidente
(Alessandro COZZI)

Il Segretario
(Angelo BUSANI)



Repertorio n. 43.647

Raccolta n. 20.136

-----Verbale di assemblea straordinaria-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciotto. Il giorno di venerdì trenta del mese di novembre

----- (30 novembre 2018) -----

-----in Milano, via Monte di Pietà n. 15-----

alle ore sedici e minuti cinque,

a richiesta dell'organo amministrativo della società-----

-----"WIIT S.P.A."-----

con sede in Milano (MI), via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7, capitale sociale euro 2.594.739, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 01615150214 (R.E.A. MI-1654427), soggetta a direzione e coordinamento di "WIIT Fin S.r.l." (d'ora innanzi, "WIIT" o la "Società"), società ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." (d'ora innanzi, "AIM Italia");-----

io sottoscritto, dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria (d'ora innanzi, la "Assemblea") della Società, riunitasi, in prima convocazione, in questi giorno, luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente-----

-----Ordine del Giorno:-----

Parte straordinaria-----

1) Adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

E' qui presente il Signor:-----

COZZI ALESSANDRO, nato a Bolzano (BZ) il giorno 6 marzo 1972, domiciliato per la carica presso la sede della Società (d'ora innanzi, il "Presidente dell'Assemblea" o il "Presidente");-----
comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di prendere la parola nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di WIIT.-----

Egli dichiara quindi aperta la seduta dell'assemblea straordinaria dei soci della Società, ne assume la presidenza ai sensi dell'articolo 13 (tredici) del vigente statuto della Società (d'ora innanzi, lo "Statuto") e designa quale segretario dell'Assemblea il sottoscritto notaio, dott. Angelo Busani, incaricandomi di redigere per atto pubblico il relativo verbale; il Presidente domanda se taluno abbia contrarietà sul punto; e, rilevando che nessuna contrarietà viene espressa, mi invita ad iniziare il lavoro di verbalizzazione.-----

Il Presidente dà atto che:-----

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia;-----
- l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 14 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 10 (dieci) dello Statuto, nonché, in pari data, sul sito internet della Società;-----
- sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri signori: Riccardo Mazzanti, Aldo Napoli Dario Albarello e Enrico Rampin; avendo giustificato l'assenza gli amministratori: Francesco Baroncelli, Amelia Bianchi e Marco Andrea Vismara;-----
- per il Collegio Sindacale, sono al momento presenti i Sindaci effettivi, signori Luca Valdameri (presidente) e Paolo Ripamonti (avendo giustificato l'assenza il sindaco effettivo Guido Giovando);-----
- il capitale della Società ammonta a complessivi euro 2.594.739 (duemilioni cinquecento novantaquattromila settecento trentanove), ed è diviso in n. 2.594.739 (due milioni cinquecento novantaquattromila settecento trentanove) azioni senza indicazione del valore nominale;-----

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
BUSANI - RIDELLA - MANNELLA
STELLATELLI - CAMPANILE
Providing Best Solutions
in a framework of Legal Certainty
20123 MILANO, VIA S. MARIA FULCORINA N. 2
T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86
20900 MONZA, VIA ITALIA N. 28
T. +39 039 916.64.42
www.notaio-busani.it - info@notaio-busani.it



- la Società possiede n. 64.760 (sessantaquattromila settecento sessanta) azioni proprie;-----
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 10 (dieci) soggetti legittimati al voto, portatori di numero 1.893.371 (un milione ottocentonovantatremila trecento-settantuno) azioni ordinarie, pari al 72,969 per cento delle azioni ordinarie in circolazione, quali risultanti dall'elenco che si allega al presente atto con la lettera "A";-----
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;-----
- la presidenza dell'Assemblea si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che si verifichino durante lo svolgimento dell'Assemblea;-----
- a cura del personale autorizzato dalla presidenza dell'Assemblea, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;-----
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione costituirà allegato del verbale assembleare.-----

Egli invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno; e constata che nessuna dichiarazione viene resa.-----

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione e atta a discutere e deliberare sull'unico argomento posto all'Ordine del Giorno in sede straordinaria.-----

Egli altresì:-----

- comunica che la documentazione relativa all'unico argomento posto all'Ordine del Giorno in sede straordinaria è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti (Egli pertanto propone di omettere la lettura di detta documentazione, in ciò riscontrando il consenso dei presenti); la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione si allega al presente verbale con lettera "B";-----
- fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione a cura del notaio (la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la Società);-----
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 10 (dieci) per cento al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, è il seguente: "WIIT Fin S.r.l.", titolare di numero 1.629.146 (un milione seicento ventinovecento quarantasei), pari al 62,79 (sessantadue e settantanove centesimi) per cento del capitale sociale.-----

A questo punto il Presidente dispone che si passi alla trattazione dell'unico della parte straordinaria dell'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente riferisce che l'assemblea dei soci della Società, riunitasi in sede ordinaria in data odierna, ha approvato la proposta di quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." ("MTA"), e che, pertanto si rende necessario approvare un nuovo testo di statuto sociale (il "Nuovo Statuto"), quale risultante dal documento che si allega al presente verbale con lettera "C". Egli dichiara che il Nuovo Statuto: (i) entrerà in vigore subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni sul MTA, eventualmente segmento STAR; (ii) è conforme alle disposizioni normative applicabili agli emittenti quotati su mercati regolamentati e ai requisiti previsti da Borsa Italiana per tale segmento di mercato; e (iii) prevede, inter alia:-----

(i) l'eliminazione delle clausole che fanno riferimento o comunque sono funzionali alla quota-

zione sul mercato AIM Italia; -----
(ii) l'introduzione delle azioni con voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF;-
(iii) alcune clausole relative all'offerta pubblica di acquisto (che saranno sostituite dalle disposizioni di legge applicabili successivamente alla quotazione sul MTA);-----
(iv) la convocazione dell'assemblea degli azionisti, l'intervento e il voto in assemblea;-----
(v) la nomina e la sostituzione degli amministratori e dei sindaci, per consentire l'adeguamento delle previsioni attuali alle disposizioni di legge applicabili al mercato MTA;-----
(vi) la redazione dei documenti contabili per consentire l'adeguamento delle previsioni attuali alle disposizioni di legge applicabili al mercato MTA; e -----
(vii) la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale, secondo quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile per gli emittenti azioni quotate su un mercato regolamentato (quale il MTA).-----

Il Presidente segnala che le espressioni numeriche contenute nell'articolo 5 (cinque) del Nuovo Statuto relative al capitale sociale e al numero di azioni ordinarie in cui risulta suddiviso il capitale sociale saranno meglio precisate nel loro definitivo ammontare a seguito dell'esercizio delle units da parte dei beneficiari del "Piano di Performance Share Wiit 2016-2018".-----

Il Presidente evidenzia, inoltre, che il testo del Nuovo Statuto prevede (all'articolo 5 - cinque, comma 5 - cinque), altresì, il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ex artt. 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile, entro il 30 (trenta) novembre 2023 (duemilaventitre) (i.e., il 5° anno dalla data della deliberazione assembleare) (la "Delega"), e illustra qui di seguito le ragioni che giustificano tale proposta. In particolare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8.1 del Nuovo Statuto, il quale prevede che *"Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, la Società può deliberare aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, fermi restando gli altri casi di esclusione e limitazioni del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente"*, la Delega proposta comprende, in particolare, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione, anche in più tranches: -----

(a) di nuove azioni ordinarie WIIT da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, da liberare mediante conferimento di denaro; e/o -----

(b) di nuove azioni ordinarie WIIT da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, da liberare mediante conferimento in natura; -----

il tutto da esercitarsi nel limite complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della Delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 265.206,60 (duecento sessantacinquemila duecentosei e sessanta cent), ed entro il 30 (trenta) novembre 2023 (duemilaventitre) (i.e., il 5° anno dalla data della deliberazione assembleare); -----

il tutto, considerando che la Delega prevede l'esclusione del diritto di opzione, gli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione comporterebbero effetti diluitivi degli attuali azionisti.-----

Il Presidente dà atto che la Delega si inserisce nel contesto dell'operazione di quotazione sul MTA ed è coerente con la strategia di crescita per linee esterne della Società mediante operazioni di acquisizione di società e/o gruppi italiani e/internazionali operanti nello stesso settore. Per maggiori dettagli in merito alle motivazioni della delega e ai criteri per il suo esercizio, ai



criteri di determinazione del prezzo di emissione, alla durata della Delega e ai tempi di esercizio, si fa rinvio a quanto evidenziato dalla relazione elaborata dall'organo amministrativo della Società per illustrare quanto posto all'Ordine del Giorno, allegata al presente verbale con lettera "B".-----

Il Presidente dà atto che, come sopra già precisato, l'efficacia del Nuovo Statuto è subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni di WIIT sul MTA. -----

Egli precisa, infine, che l'adozione del Nuovo Statuto sottoposta all'approvazione dell'Assemblea non attribuisce il diritto di recesso ai sensi di legge.-----

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria.-----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, precisando che la stessa si farà per alzata di mano, ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.-----

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----
-----proposta di deliberazione-----

"L'Assemblea di WIIT S.p.A., vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale della Società è pari a Euro 2.594.739 (duemilioni cinquecentonovantaquattromila settecentotrentanove) suddiviso in n. 2.594.739 (duemilioni cinquecentonovantaquattromila settecentotrentanove) azioni ordinarie;-----

-----delibera-----

1) di adottare, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie WIIT sul MTA, il nuovo testo di statuto sociale (allegato al presente verbale con lettera "C"), conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per provvedere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato;-----

2) di delegare, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie WIIT sul MTA, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 30 (trenta) novembre 2023 (duemilaventitre) (i.e., il 5° anno dalla data della deliberazione assembleare), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in natura e/o in denaro), mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 265.206,60 (duecento sessantacinquemila duecentosei e sessanta cent), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo; e di approvare, conseguentemente, l'introduzione, nel predetto nuovo testo di statuto sociale, il seguente nuovo articolo 5 (cinque), comma 5 (cinque), e precisamente:-----

"Con delibera dell'assemblea straordinaria del giorno 30 novembre 2018, verbalizzata con atto in pari data del notaio Angelo Busani di Milano, la società ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 30 novembre 2023 (i.e., il 5° anno dalla data della deliberazione assembleare), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in natura e/o in denaro), mediante

l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 265.206,60, con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.-----

Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:-----

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;-----

(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché---

(c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.-----

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono, lo stesso dovrà attenersi ai seguenti criteri:-----

(1) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo WIIT S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile;-----

(2) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili;-----

(3) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda e/o aziende che svolgano attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di partecipazioni e/o strumenti finanziari quotati e non ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.";-----

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione a tale deliberazione ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, nonché apportare al deliberato assembleare e all'allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."-----

Quindi il Presidente chiede rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano. Accerta poi che partecipano alle votazioni n. 10 (dieci) soggetti legittimati al voto per n. 1.893.371 (un milione ottocentonovantatremila trecentosettantuno) azioni e che la predetta proposta è approvata a maggioranza degli intervenuti con:-----



- voti favorevoli: 1.836.351 (un milione ottocentotrentaseimila trecentocinquantuno);-----
- voti contrari: 57.020 (cinquantasettemilaventi), espressi da: "American Electric Power Master Retirement Trust" per voti n. 8.200 (ottomila duecento); "American Electric Power System Retiree Medicaltrust for Certain Union Employess" per voti n. 2.150 (duemila cento cinquanta); "Bnymtd Ramam World Recovery Fund" per voti n. 36.930 (trentaseimila novecento trenta); "Battelle Memorial Institute" per voti n. 3.200 (tremila duecento); "The Health Foundation" per voti n. 6.540 (seimila cinquecento quaranta);-----

- voti astenuti: nessuno;-----
e pertanto con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 12.3 dello statuto sociale rinvia.-----

L'esito della votazione risulta dal documento che si allega al presente verbale con la lettera "D".-----

----- = = -----
Null'altro essendovi da deliberare in merito all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la trattazione dell'ordine del giorno alle ore 16,25 (sedici e minuti venticinque) circa previa lettura ed approvazione del presente verbale.-----


----- = = -----
Si omette la lettura di tutta la documentazione allegata al presente atto, per avermene il comparente espressamente dispensato.-----

-----E r i c h i e s t o n e,-----
io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore sedici e minuti venticinque circa; consta il presente atto di tre fogli su undici facciate e fino a questo punto della dodicesima pagina.-----

Firmato Cozzi Alessandro-----
Firmato Angelo Busani-----

Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2018
(2^ Convocazione del 01 dicembre 2018)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE




Sono ora rappresentate in aula numero 1.893.371 azioni ordinarie

pari al 72,969613% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 10 azionisti , di cui

numero 2 presenti in proprio e numero 8

rappresentati per delega.




A handwritten signature in cursive script, located in the bottom right corner of the page.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	MERO BEATRICE MARIA			0	0
1	D		AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	8.200	8.200
2	D		AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	2.150	2.150
3	D		BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	36.930	36.930
4	D		BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	3.200	3.200
5	D		THE HEALTH FOUNDATION	6.540	6.540
Totale azioni				57.020 2,197524%	57.020 2,197524%
3	MAZZANTI RICCARDO			12.876	12.876
1	D		4FIN S.R.L.	102.594	102.594
Totale azioni				115.470 4,450159%	115.470 4,450159%
4	PIACENZA ENRICO			0	0
1	D		HAT ORIZZONTE SGR S.P.A.	58.988	58.988
Totale azioni				58.988 2,273369%	58.988 2,273369%
5	TALLIA FEDERICO			0	0
1	D		WIIT FIN S.R.L.	1.629.146	1.629.146
Totale azioni				1.629.146 62,786508%	1.629.146 62,786508%
6	RAMPIN ENRICO			0	0
1	R		R3NEXT S.R.L.	32.747	32.747
Totale azioni				32.747 1,262054%	32.747 1,262054%
Totale azioni in proprio				12.876	12.876
Totale azioni in delega				1.847.748	1.847.748
Totale azioni in rappresentanza legale				32.747	32.747
TOTALE AZIONI				1.893.371 72,969613%	1.893.371 72,969613%
Totale azionisti in proprio				1	1
Totale azionisti in delega				8	8
Totale azionisti in rappresentanza legale				1	1
TOTALE AZIONISTI				10	10
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				5	5



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Allegato " B "
al rep. n.
43667/20136


wiiit

The Private Cloud



Assemblea ordinaria e straordinaria
30 novembre 2018 – Prima convocazione
1° dicembre 2018 – Seconda convocazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione



WIIT S.p.A.
Capitale sociale € 2.594.739 i.v. – Cod. Fisc. / Partita IVA 01615150214
REA Milano n. 1654427 – WIIT S.p.A. è una società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento di WIIT Fin S.r.l.
email info@wiit.it – www.wiit.it



Sede Legale Amministrativa e Direzione Generale
Via Muzio Attendolo detto Sforza 7 - 20141 Milano
tel. +39 02 36607500 - fax +39 02 36607505

Sede di Roma
Via Ercolano Salvi 12 - 00143 Roma
Tel +39 02 36607500 - fax +39 02 36607505

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea dei soci di WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"), convocata in data 30 novembre 2018, alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, in data 1° dicembre 2018, ore 15.00, in seconda convocazione, presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via Monte di Pietà n. 15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del progetto di quotazione su MTA, eventualmente segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento dell'incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Parte ordinaria

1. **Approvazione del progetto di quotazione su MTA, eventualmente segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, effettuate le opportune valutazioni e considerati gli obiettivi di crescita della Società, propone agli azionisti riuniti in Assemblea di approvare il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") realizzando in tal modo il passaggio dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale alla quotazione su un mercato regolamentato quale l'MTA, in linea con il progetto già annunciato dalla Società nell'ambito dell'operazione di quotazione su AIM Italia.

Le motivazioni per le quali vi viene proposto tale passaggio risiedono principalmente nella volontà di far sì che la Società, anche alla luce del consolidato *trend* di crescita, possa cogliere le opportunità offerte sotto vari profili da un mercato regolamentato, in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la quotazione sul MTA consentirà alla Società di conseguire una maggiore valorizzazione e visibilità sul mercato, soprattutto nell'ipotesi in cui la quotazione venga effettuata sul segmento STAR del MTA. Tale segmento primario del listino principale è dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra 40 milioni e 1 miliardo di Euro, che si impegnano a rispettare ulteriori requisiti in termini di trasparenza, alta liquidità del flottante e *corporate governance*. L'eventuale accesso a tale segmento, costituirebbe pertanto un ulteriore miglioramento per quanto concerne la trasparenza di processi di gestione e la composizione degli organi societari, in un'ottica di sempre maggior allineamento tra gli interessi della Società ed il mercato.

In ogni caso, la quotazione delle azioni ordinarie WIIT su un mercato regolamentato, quale l'MTA, a giudizio del Consiglio di Amministrazione consentirà alla Società di attrarre l'attenzione di una più ampia e diversificata platea di investitori, con evidenti vantaggi, oltre che in termini di valorizzazione e visibilità, di posizionamento della Società rispetto ai suoi *competitor* e ai suoi *partner* strategici, nonché in termini di maggiore liquidità del mercato rispetto a quella che normalmente caratterizza un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre la quotazione su MTA, tenuto conto degli adempimenti cui le società quotate su tale mercato sono tenute a conformarsi, darà un ulteriore impulso alla crescita professionale del *management* e, in generale, della struttura del Gruppo, con i conseguenti benefici che da tale crescita potranno derivare.

Con riferimento agli adempimenti societari e regolamentari necessari per effettuare la quotazione sul MTA è richiesta la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), previa deliberazione dell'assemblea ordinaria, della domanda di ammissione a quotazione, corredata dagli allegati richiesti dalla normativa regolamentare applicabile, nonché il deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") della documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione delle azioni ordinarie sul MTA.

La realizzazione del progetto di quotazione sarà quindi subordinato al rilascio da parte di Borsa Italiana e della Consob dei necessari provvedimenti e delle necessarie autorizzazioni.

Il Consiglio di Amministrazione Vi chiede pertanto di approvare il progetto di ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni sul MTA, subordinatamente al rilascio da parte di Borsa Italiana e di Consob dei necessari provvedimenti e delle necessarie autorizzazioni, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla suddetta delibera, ivi compreso, a titolo esemplificativo, quello di richiedere la quotazione sul Segmento STAR del MTA.

* * *

In considerazione di quanto precede Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di WIIT S.p.A.,

- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) di approvare la richiesta di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con conseguente e contestuale esclusione dalla quotazione sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale delle proprie azioni ordinarie;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla deliberazione di cui sopra e, pertanto, compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni per l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e la revoca dalla quotazione sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, ivi compresa, a mero titolo esemplificativo, la facoltà di richiedere la quotazione delle azioni ordinarie sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A., la predisposizione di ogni documento a tal fine necessario od opportuno, il rilascio delle dichiarazioni di volta in volta richieste dalle autorità regolamentari nel corso delle rispettive istruttorie, il conferimento di incarichi a consulenti coinvolti nel progetto e la gestione dei rapporti con gli organi e le autorità regolamentari competenti".

* * *

2. **Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società si è dimesso in data 13 novembre 2018, con efficacia dalla data dell'assemblea che procederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Tali dimissioni si collocano nel contesto del progetto di quotazione sul MTA e hanno l'obiettivo di far sì che la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione sia in linea con le disposizioni e con le *best practices* applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato e, in particolare, alle società quotate sul Segmento STAR che, come anticipato, prevede requisiti più stringenti in termini di composizione del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione con applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dal vigente statuto della Società, consentirà agli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, di presentare liste di candidati alla nomina di consigliere.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, fissandone altresì la durata del mandato e i relativi compensi o le modalità per la loro determinazione.

A tal fine, si invitano gli azionisti a tenere in considerazione il fatto che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale vigente:

- (i) la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da minimo 5 (cinque) e massimo 11 (undici) membri, di cui almeno 1 (uno) dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del D. Lgs. 58/1998 ("TUF");
- (ii) i membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies del TUF; e
- (iii) i membri del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

Fermo restando quanto sopra, in previsione della quotazione sul MTA, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti interessati a formulare proposte sul punto all'ordine del giorno in questione, di tenere in debita considerazione la circostanza che, per effetto di quanto previsto dal TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), nonché dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni per quanto riguarda l'eventuale quotazione sul Segmento STAR, nel nuovo Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati un numero adeguato di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (che rinvia all'articolo 148, comma 3, del TUF) nonché dal predetto Codice di Autodisciplina. A tal riguardo si

segnala che la citata normativa prevede che nei Consigli di Amministrazione delle società quotate sul Segmento STAR, vi siano almeno 2 consiglieri indipendenti nel caso in cui il Consiglio sia composto fino a 8 membri, almeno 3 consiglieri indipendenti se il Consiglio è composto da 9 a 14 membri e almeno 4 consiglieri indipendenti se il Consiglio è composto da oltre 14 membri. Al fine di allineare la composizione di tale organo alle *best practices*, è pertanto previsto che nel caso in cui l'Assemblea determini che il Consiglio sia composto da 9 membri, almeno 4 abbiano i requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Si segnala altresì che, ai sensi della normativa in materia di equilibrio tra i generi applicabile alle società quotate su mercati regolamentati, per il primo mandato in applicazione della normativa, il genere meno rappresentato deve ottenere una quota pari almeno a un quinto degli amministratori eletti.

Si invitano gli azionisti che intendano proporre nominativi per la nomina del Consiglio di Amministrazione a presentare anche:

- (i) i *curricula* dei soggetti proposti;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 148, comma 3 del TUF.

Nel definire la composizione del Consiglio di Amministrazione, si raccomanda agli azionisti di designare candidati che esprimano nel loro complesso una gamma di competenze tra loro complementari in materia di: (i) *general management*, (ii) gestione e controllo dei rischi, (iii) legale e *corporate governance*, (iv) *marketing*, comunicazione e analisi di mercato, (v) contabilità e bilancio, (vi) revisione interna e *compliance*, (vii) finanza o politiche retributive, (viii) fusioni e/o acquisizioni, maturate attraverso esperienze di amministrazione, imprenditoriali o manageriali, nel settore industriale, finanziario, in società specializzate in *private equity*, in studi legali o tributari ovvero mediante l'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario.

L'Assemblea sarà chiamata anche a deliberare in merito ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e della durata in carica, nonché in merito alla determinazione dei compensi agli stessi spettanti.

* * *

3. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si segnala che il Collegio Sindacale della Società (inclusi i sindaci supplenti) si è dimesso in data 13 novembre 2018, con efficacia dalla data dell'assemblea che procederà alla nomina del nuovo Collegio Sindacale. Anche tali dimissioni, così come quelle dei consiglieri di amministrazione, si collocano nel contesto del progetto di quotazione sul MTA e sono funzionali a consentire il rinnovo del Collegio Sindacale tenendo in considerazione le disposizioni e le *best practices* applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato, nonché le previsioni in materia di equilibrio tra i generi previste dal TUF. In particolare al fine di allineare, già in fase di quotazione, la composizione del Collegio Sindacale a quanto previsto dall'articolo 148 del TUF in materia di equilibrio tra i generi, è previsto che un terzo del Collegio sia composto dal genere meno rappresentato.

Siete dunque chiamati al rinnovo del Collegio Sindacale, fissandone altresì i compensi.

A tal fine, si rammenta che, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale vigente:

- (i) il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti;
- (ii) i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in

materia, valutando che, in considerazione del progetto di quotazione sul MTA, i candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi e che è auspicabile che almeno un membro effettivo del Collegio Sindacale appartenga al genere meno rappresentato. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione precisa che, ai sensi della normativa in materia di equilibrio tra i generi applicabile alle società quotate su mercati regolamentati, per il primo mandato in applicazione della normativa, il genere meno rappresentato deve ottenere una quota pari almeno a un quinto dei sindaci eletti.

Si invitano gli azionisti che intendano proporre nominativi per la nomina del Collegio Sindacale a presentare anche:

- (i) i *curricula* dei soggetti proposti;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto per la carica. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nella suddetta descrizione dei *curricula* professionali dei candidati, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Oltre alla nomina del Collegio Sindacale, si rende altresì necessario deliberare circa l'attribuzione del compenso annuale lordo previsto per i suoi componenti.

Di conseguenza, tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nonché in merito alla determinazione dei compensi agli stessi spettanti.

* * *

4. Determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, l'assemblea degli azionisti sarà chiamata a deliberare in merito all'emolumento da attribuire, subordinatamente all'avvio delle negoziazioni su MTA e per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai membri del "*Comitato Remunerazioni e Nomine*" e del "*Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate*".

Si rammenta infatti che la Società, in conformità alle raccomandazioni in tema di *corporate governance* contenute nel Codice di Autodisciplina, intende istituire:

- (i) un comitato per le nomine e la remunerazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina, al quale attribuire funzioni consultive e propositive in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché di nomine degli amministratori (il "**Comitato Remunerazioni e Nomine**"); e
- (ii) un comitato di controllo e gestione dei rischi, ai sensi dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche; a tale comitato saranno anche attribuite le funzioni rilevanti in materia di operazioni con parti correlate, che il regolamento in tema di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 16161 del 29 ottobre 2007 attribuisce ai comitati costituiti, in tutto o in maggioranza, da amministratori indipendenti (il "**Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate**").

L'operatività dei suddetti comitati, così come gli emolumenti destinati ai relativi membri, sono sospensivamente condizionati all'avvio delle negoziazioni su MTA.

Si invita pertanto l'Assemblea a stabilire l'emolumento annuo lordo che dovrà essere corrisposto al Presidente e a ciascun componente dei citati Comitati.

* * *

5. Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Riguardo al quinto punto all'ordine del giorno, l'assemblea degli azionisti sarà chiamata ad approvare il regolamento assembleare che entrerà in vigore subordinatamente all'avvio delle negoziazioni sul MTA, qui allegato *sub* Allegato A.

Il regolamento proposto disciplina, tra l'altro, gli interventi in assemblea, la verifica della legittimazione e all'accesso ai locali della riunione, la costituzione dell'assemblea, l'apertura e lo svolgimento dei lavori, la trattazione dell'ordine del giorno, gli interventi dei soci, le repliche e le proposte, le modalità di votazione e la chiusura dei lavori.

La suddetta proposta è strettamente connessa al progetto di quotazione delle azioni della Società sul MTA, come illustrato nel precedente punto 1, e risulterà utile per la gestione delle adunanze assembleari successivamente all'accesso alle negoziazioni su tale mercato regolamentato, anche in considerazione del possibile incremento del numero degli azionisti interessati a partecipare alle assemblee sociali.

Come anticipato, il regolamento assembleare, una volta approvato dall'assemblea degli azionisti, entrerà in vigore subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni WIIT sul MTA, eventualmente segmento STAR.

In considerazione di quanto precede Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di WIIT S.p.A.,

- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- esaminato il testo del Regolamento assembleare;

delibera

di approvare il Regolamento assembleare nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie WIIT S.p.A. sul MTA".

6. Conferimento dell'incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, si rammenta che la Società, a decorrere dalla data di ammissione alle negoziazioni sul MTA acquisirà lo *status* di "Ente di Interesse Pubblico" ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 39/2010 e pertanto dovrà procedere al conferimento di un incarico di revisione novennale, ai sensi dell'art. 17 del citato Decreto Legislativo.

A tal fine, la Società ha proceduto a proporre alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., attualmente in carica, la risoluzione consensuale dell'incarico in essere con efficacia dalla data di ammissione sul MTA, specificando che tale risoluzione si rendeva necessaria in considerazione del processo di quotazione delle azioni ordinarie su tale mercato regolamentato. La società di revisione ha accettato la proposta di risoluzione consensuale, senza formulare osservazioni in merito alle ragioni addotte dalla Società nella propria proposta, anche tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. g) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, l'acquisizione della qualifica di ente di interesse pubblico costituisce di per sé giusta causa di revoca dell'incarico.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2010, nonché dal Regolamento successivamente adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, la risoluzione consensuale ha effetto dalla sua approvazione da parte dell'assemblea della Società e a decorrere dalla nomina del nuovo revisore. Siete quindi invitati a:

- approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'assemblea della Società per gli esercizi dal 2017 al 2019, con efficacia dalla data di ammissione sul MTA;

- conferire un nuovo incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010, con efficacia dalla data di ammissione sul MTA.

Si segnala che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti sia effettuata dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo.

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea è pertanto chiamata a procedere al conferimento dell'incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010 sulla base della selezione effettuata dal Collegio Sindacale, a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società nella sezione dedicata all'Assemblea di cui si tratta.

* * *

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Riguardo al settimo punto all'ordine del giorno, si rammenta preliminarmente che l'assemblea degli azionisti del 18 ottobre 2017 ha autorizzato l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non fosse complessivamente superiore al 2,5% del capitale sociale della Società, nonché la disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate.

In esecuzione di tale delibera, sono stati effettuati acquisti nel limite massimo consentito del 2,5% del capitale sociale (per un totale di n. 64.760 azioni proprie) e non sono stati compiuti atti di disposizione. Alla data odierna, pertanto, la Società detiene in totale n. 64.760 azioni proprie, pari a circa il 2,5% del capitale sociale sottoscritto e versato.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, previa revoca dell'autorizzazione approvata con delibera dell'assemblea degli azionisti del 18 ottobre 2017, una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni sul MTA.

L'autorizzazione all'acquisto è finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno *stock* di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

In particolare, l'autorizzazione per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società, è richiesta all'Assemblea nei limiti di seguito indicati:

- (i) fino a massime n. 66.301 azioni ordinarie prive di valore nominale (corrispondenti a circa il 2,5% del capitale sociale della Società), entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione;
- (ii) con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni sul MTA e per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di efficacia dell'autorizzazione, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;
- (iii) ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo WIIT del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, e comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di abusi di mercato e delle prassi di mercato ammesse.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione viene richiesta (i) senza limiti temporali e (ii) ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore alla media aritmetica del

prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenti ogni singola cessione, diminuita fino ad un massimo del 15%. Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo WIIT.

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni sopra indicate. Inoltre, le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno essere effettuate in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia *pro tempore* vigenti.

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

In considerazione di quanto precede Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di WIIT S.p.A.,

- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e/o risparmio, assunta dall'assemblea dei soci in data 18 ottobre 2017, a far tempo dalla data di avvio delle negoziazioni sul MTA;

2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di avvio delle negoziazioni sul MTA, in una o più volte e in qualsiasi momento, l'acquisto di azioni ordinarie WIIT S.p.A. prive di valore nominale pari a massime n. 66.301 azioni, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, *pro tempore* vigenti, al fine di dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;

3. di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 15% e non superiore nel massimo di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie WIIT registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente a quello in cui viene effettuato l'acquisto;

4. di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate con le modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti;

5. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell'effettuazione degli acquisti;

6. di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia *pro tempore* vigenti, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare *pro tempore* vigente;

7. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta

del corrispettivo per gli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente la realizzazione dell'operazione in questione e al miglior interesse della Società;

8. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

9. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge.

* * *

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

A. Il nuovo Statuto sociale

Sul presupposto che l'assemblea degli azionisti abbia approvato la proposta di quotazione delle azioni della Società sul MTA (vedasi il precedente punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria), l'assemblea sarà chiamata ad approvare un nuovo testo di statuto sociale (il "**Nuovo Statuto**"), che entrerà in vigore subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni sul MTA, eventualmente segmento STAR. Il Nuovo Statuto è conforme alle disposizioni normative applicabili agli emittenti quotati su mercati regolamentati e ai requisiti previsti da Borsa Italiana per tale segmento di mercato.

L'assemblea degli azionisti sarà pertanto chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del Nuovo Statuto che prevede, *inter alia*:

- (i) l'eliminazione delle clausole che fanno riferimento o comunque sono funzionali alla quotazione sul mercato AIM Italia;
- (ii) l'introduzione delle azioni con voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF;
- (iii) alcune clausole relative all'offerta pubblica di acquisto (che saranno sostituite dalle disposizioni di legge applicabili successivamente alla quotazione sul MTA);
- (iv) la convocazione dell'assemblea degli azionisti, l'intervento e il voto in assemblea;
- (v) la nomina e la sostituzione degli amministratori e dei sindaci, per consentire l'adeguamento delle previsioni attuali alle disposizioni di legge applicabili al mercato MTA;
- (vi) la redazione dei documenti contabili per consentire l'adeguamento delle previsioni attuali alle disposizioni di legge applicabili al mercato MTA; e
- (vii) la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale, secondo quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile per gli emittenti azioni quotate su un mercato regolamentato (quale il MTA).

In ogni caso l'efficacia del Nuovo Statuto è subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni WIIT sul MTA. Il Nuovo Statuto, anche nella versione con evidenziazione delle proposte di modifica, è qui allegato sub Allegato B ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.wiitgroup.com/it/>.

Si segnala che le espressioni numeriche contenute nell'articolo 5 dello statuto sociale relative al capitale sociale e numero di azioni ordinarie in cui risulta suddiviso il capitale sociale saranno meglio

precisate nel loro definitivo ammontare a seguito dell'esercizio delle *units* da parte dei beneficiari del "Piano di Performance Share Wuit 2016-2018".

Si precisa che l'adozione del Nuovo Statuto sottoposta all'Assemblea non attribuisce il diritto di recesso ai sensi di legge.

B. La delega all'aumento di capitale contenuta nel nuovo Statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il testo del Nuovo Statuto oggetto della proposta di approvazione prevede altresì il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ex artt. 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile (la "Delega") e illustra qui di seguito le ragioni che giustificano tale proposta.

OGGETTO E AMMONTARE DELLA DELEGA

Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8.1 del Nuovo Statuto, che prevede che "Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, la Società può deliberare aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, fermi restando gli altri casi di esclusione e limitazioni del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente", la Delega proposta comprende, in particolare, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione, anche in più *tranche*:

- (i) di nuove azioni ordinarie WIIT da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, da liberare mediante conferimento di denaro; e/o
- (ii) di nuove azioni ordinarie WIIT da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, da liberare mediante conferimento in natura;

il tutto da esercitarsi nel limite complessivo del 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della Delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 265.206,60.

Considerando che la Delega prevede l'esclusione del diritto di opzione, gli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione comporterebbero effetti diluitivi degli attuali azionisti.

MOTIVAZIONI DELLA DELEGA E CRITERI PER IL SUO ESERCIZIO

La Delega si inserisce nel contesto dell'operazione di quotazione sul MTA ed è coerente con la strategia di crescita per linee esterne della Società mediante operazioni di acquisizione di società e/o gruppi italiani e/internazionali operanti nello stesso settore.

In particolare, si prevede che gli obiettivi di ampliamento e crescita del Gruppo avvengano tramite operazioni di acquisizione, da perfezionarsi eventualmente tramite il conferimento di partecipazioni e/o aziende in favore della Società, anche tenuto conto della maggiore valorizzazione e visibilità che la Società e il Gruppo acquisiranno a seguito della quotazione sul MTA, eventualmente segmento STAR.

La Delega consentirebbe pertanto alla Società di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato anche con modalità c.d. "carta contro carta". In particolare, la Delega permetterebbe di cogliere tempestivamente eventuali opportunità di perfezionamento di acquisizioni strategiche, assicurando al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità di esecuzione dell'aumento di capitale, così da cogliere con una tempistica adeguata le condizioni più favorevoli per l'effettuazione dell'operazioni e fissare altresì termini e condizioni di esecuzione coerenti con la situazione di mercato in prossimità dell'esecuzione dell'aumento.

Lo strumento della Delega ha infatti il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa, in linea con la miglior

prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge richiamati nei seguenti) in dipendenza delle caratteristiche dell'operazione strategica eventualmente in discussione, nonché delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di rafforzamento e di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti in tutto o in parte anche a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in natura), potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci e/o soggetti terzi, di rami di azienda e/o aziende che svolgano attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di partecipazioni e/o strumenti finanziari (quotati e non) ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in natura ex art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, da offrire in tutto o in parte a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, tale norma stabilisce – quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente alla data di esercizio della delega – che il prezzo di emissione debba corrispondere al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale. Peraltro, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della delega e delle caratteristiche della Società, anche con applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Per la valutazione dei conferimenti in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi anche delle modalità previste dall'articolo 2343-ter del Codice Civile.

DURATA DELLA DELEGA E TEMPI DI ESERCIZIO

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in una o più volte entro il 5° anno dalla data della deliberazione assembleare. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla diluizione derivante dall'operazione.

* * *

In considerazione di quanto precede Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di WIIT S.p.A., vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale della Società è pari a Euro 2.594.739 (duemilioni cinquecentonovantaquattromila settecentotrentanove virgola zero zero) suddiviso in n. 2.594.739 azioni ordinarie;

delibera

1. di adottare, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie WIIT sul MTA, il nuovo testo di statuto sociale, nel testo allegato sub B alla relazione del Consiglio di Amministrazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per provvedere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato;
2. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie WIIT sul MTA, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 4, del Codice Civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata relazione del Consiglio di Amministrazione e conseguentemente di modificare l'articolo 5 del nuovo testo di statuto sociale inserendo, dopo il terzo comma, il comma di seguito riportato:

"Con delibera dell'assemblea straordinaria del giorno [], verbalizzata con atto in pari data del notaio [], n. [] di repertorio, la società ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il [] (i.e., il 5° anno dalla data della deliberazione assembleare), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in natura e/o in denaro), mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 265.206,60, con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.

Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

- (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché
- (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo; quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono, lo stesso dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- (1) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo WIIT S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile;
- (2) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il

prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranches), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili;

(3) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda e/o aziende che svolgano attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di partecipazioni e/o strumenti finanziari quotati e non ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale."

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione a tale deliberazione ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.*

* * *

La presente Relazione è depositata presso la sede legale della Società in Milano, via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7, nonché disponibile sul sito internet <https://www.wiitgroup.com/it/>.

Milano, 13 novembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alessandro Cozzi)

Statuto di società per azioni

Titolo I – Denominazione, sede, oggetto, durata

Articolo 1) Denominazione


- 1.1. La società è denominata “**WIIT S.p.A.**” (di seguito, la “**Società**”).
- 1.2. La denominazione sociale può essere scritta con qualsiasi forma grafica o carattere, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Articolo 2) Sede

- 2.1. La Società ha sede nel Comune di Milano.
- 2.2. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e stabilimenti, sia in Italia sia all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.
- 2.3. Il domicilio di azionisti, amministratori, sindaci e obbligazionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. È onere dell'azionista, dell'amministratore, del sindaco e dell'obbligazionista comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale dell'azionista, dell'amministratore, del sindaco o dell'obbligazionista di riferimento.

Articolo 3) Oggetto

- 3.1. La Società ha per oggetto:
 - a) fornitura di servizi informatici, in particolare nei settori *Cloud Computing*, *Business Process Outsourcing* e *IT Process Outsourcing*;
 - b) attività di automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e d'ufficio che la telematica e la robotica, mediante studi, progetti e realizzazioni di sistemi *hardware* e *software*;
 - c) assistenza tecnica per la migliore realizzazione e utilizzazione di sistemi installati e da installare, nonché servizi di elaborazione e comunicazione dati;
 - d) attività di consulenza in direzione e gestione aziendale, finanziaria e di *marketing*, strategica e operativa;
 - e) attività di formazione e supporto alla qualificazione delle strutture e delle risorse umane interne;
 - f) commercio all'ingrosso e al minuto, per conto proprio e di terzi, di apparecchiature *hardware*, di computer e dei relativi accessori e pezzi di ricambio.
- 3.2. La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di *import-export*), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.



- 3.3. La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
- 3.4. Al fine di quanto sopra, la Società potrà intraprendere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare ritenuta dal consiglio di amministrazione necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compreso il contrarre mutui con enti o istituti bancari, prestare fidejussioni, accendere ipoteche su beni sociali, assumere impegni anche a lunga scadenza, esercitare l'attività editoriale di periodici, con esclusione dei quotidiani.
- 3.5. Le predette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4) Durata

- 4.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci, fermo restando quanto previsto all'articolo 25.1 che segue.

Titolo II – Capitale, azioni, conferimenti, finanziamenti, obbligazioni e altri strumenti finanziari

Articolo 5) Capitale


- 5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 2.594.739 (duemilioni cinquecentonovantaquattromila settecentotrentanove) diviso in n. 2.594.739 (duemilioni cinquecentonovantaquattromila settecentotrentanove) azioni. Le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto.
- 5.2. Con delibera dell'assemblea straordinaria del giorno 20 luglio 2016, verbalizzata con atto in pari data del notaio Paola Bottini di Monza, n. 7140/5247 di repertorio, la società ha deliberato, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., un aumento gratuito del capitale sociale in via scindibile per massimi nominali euro 143.320,00 (centoquarantatremila trecentoventi virgola zero zero) corrispondenti a un numero massimo di 143.320 (centoquarantatremila trecentoventi) azioni ordinarie, a servizio del Piano di Performance Share 2016 – 2020 (successivamente denominato "*Piano di Performance Share 2016 – 2018*") (di seguito il "*Piano*") a favore del *management* della società WIIT S.p.A., come identificato dal Piano stesso approvato dall'assemblea in pari data e modificato in sede straordinaria dall'assemblea del 19 maggio 2017. In conformità al Piano, l'aumento di capitale è stato eseguito in più *tranche*; l'ultima *tranche*, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2018, prevede l'emissione fino a un massimo di n. 57.327 (cinquantasettemila trecentoventisette) azioni, mediante utilizzo di un'apposita riserva di patrimonio costituita per un importo di Euro 57.327,00 (cinquantasettemila trecentoventisette virgola zero zero) prelevati dalla riserva di patrimonio libera "*utili portati a nuovo*" ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative *pro tempore* vigenti.
- 5.3. Le azioni da emettere ai sensi dell'articolo 5.2 verranno assegnate nei termini e alle condizioni previsti dal Piano.
- 5.4. Sono delegate al consiglio di amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui all'articolo 5.2 e, in particolare, all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, in conformità al regolamento attuativo approvato dal consiglio di

amministrazione, nonché la facoltà di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo 5, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale. Trascorsi i termini entro i quali ciascuna *tranche* dell'aumento di capitale di cui al precedente articolo 5.2 dovrà essere eseguita, alle condizioni previste dal Piano, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni di volta in volta emesse.

- 5.5. Con delibera dell'assemblea straordinaria del giorno 30 novembre 2018, verbalizzata con atto in pari data del notaio Angelo Busani di Milano, la società ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 30 novembre 2023 (*i.e.*, il 5° anno dalla data della deliberazione assembleare), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in natura e/o in denaro), mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 265.206,60, con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.

Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola *tranche*, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono, lo stesso dovrà attenersi ai seguenti criteri: (1) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua *tranche*), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo WIIT S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile; (2) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua *tranche*), sarà determinato dal consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili; (3) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia,



anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda e/o aziende che svolgano attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di partecipazioni e/o strumenti finanziari quotati e non ritenuti dal consiglio di amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 6) Azioni e identificazione degli azionisti

- 6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili per atto fra vivi o *mortis causa* e danno diritto ad un voto ciascuna, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 7 del presente statuto.
- 6.2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del d.lgs. 58/1998 (il "TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente statuto.
- 6.3. Attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, la Società può chiedere agli intermediari, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
- 6.4. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in pari misura (eccezion fatta per i costi di aggiornamento del libro soci, che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.
- 6.5. La Società può limitare la richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati a coloro che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia individuata dal soggetto richiedente.

Articolo 7) Azioni con voto maggiorato

- 7.1. Ogni azione dà diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto nei successivi paragrafi del presente articolo.
- 7.2. In deroga a quanto previsto dall'articolo che precede, un soggetto avrà diritto a voto doppio per azione (e quindi a 2 (due) voti per ogni azione) in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui *record date* cade (ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF) in un giorno successivo al decorso del termine di cui al successivo punto a) e ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto (o, in caso di contitolarità del Diritto Reale Legittimante (come di seguito definito), ai medesimi soggetti) in forza di un diritto reale legittimante (*i.e.*, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) (il "**Diritto Reale Legittimante**") per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi (il "**Periodo Rilevante**"), fermo restando che ai fini del calcolo del Periodo Rilevante si computa altresì il periodo di possesso continuativo delle azioni intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale,

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (i.e., il 5 giugno 2017) e la data di iscrizione nell'Elenco Speciale (come *infra* definito) (il "**Periodo di Vesting AIM Italia**");

b) la ricorrenza del presupposto *sub* (a) sia attestata:

- (i) dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l'"**Elenco Speciale**"); ovvero
- (ii) al fine di considerare nel calcolo del Periodo Rilevante anche il Periodo di Vesting AIM Italia, dall'iscrizione continuativa nell'Elenco Speciale e, per il computo del Periodo di Vesting AIM Italia, da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante per il periodo anteriore la data di iscrizione nell'Elenco Speciale.

7.3. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Il consiglio di amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).

7.4. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante – che può riguardare anche solo parte delle azioni per cui tale soggetto sia titolare di un Diritto Reale Legittimante – rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e contenente le informazioni previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente ovvero, solo per i titolari del Diritto Reale Legittimante che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale e che intendano avvalersi del Periodo di Vesting AIM Italia (ossia del periodo di possesso anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale secondo quanto sopra previsto), allegando una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante per il Periodo di Vesting AIM Italia. La richiesta può riguardare tutte o anche solo una parte delle azioni di spettanza del soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante e, salvo quanto previsto al successivo articolo 7.13, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143-*quater* del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), comporterà l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale relativa a coloro che hanno conseguito il diritto alla maggiorazione del voto, successivamente al decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale stesso ovvero successivamente al decorso del periodo inferiore necessario per la maturazione del diritto per i soggetti che siano titolari di un Diritto Reale Legittimante (con il relativo diritto di voto) prima della data di iscrizione nell'Elenco Speciale e che intendano avvalersi del Periodo di Vesting AIM Italia. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, il soggetto che richiede l'iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà precisare se



lo stesso è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo).

- 7.5. Ogni titolare del Diritto Reale Legittimante può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale.
- 7.6. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.
- 7.7. Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto (ivi incluso il trasferimento diretto o indiretto di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo articolo 7.9).
- 7.8. La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze: rinuncia dell'interessato; comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto; d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.
- 7.9. Il soggetto rilevante viene cancellato dall'Elenco Speciale e la maggiorazione del diritto di voto (ove già maturata) viene meno:
 - a) con riferimento alle azioni oggetto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito che comporti il trasferimento del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che a tali fini per "trasferimento" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del soggetto in questione, così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative. Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante non determina la perdita della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto;
 - b) nel caso in cui il Diritto Reale Legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, in caso di cambio di controllo;fatta avvertenza che le fattispecie di cui al successivo articolo non costituiscono un evento rilevante al fine delle precedenti lettere a) e b) e, pertanto, per tali fattispecie né il periodo per la maturazione della maggiorazione del diritto di voto previsto al precedente articolo 7.2 sarà interrotto né si verificherà una perdita della maggiorazione del diritto di voto.
- 7.10. Le fattispecie menzionate nell'ultimo capoverso del precedente articolo 7.9 sono rappresentate da:

- a) successione per causa di morte a favore degli eredi (ma non a favore dei legatari);
- b) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante (o della persona giuridica o ente che lo controlla) a favore della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del Diritto Reale Legittimante (ma non negli altri casi di fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante);
- c) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come definiti dal TUF) gestiti da uno stesso soggetto;
- d) cambio di controllo che occorra per effetto di successione per causa di morte a favore degli eredi (ma non a favore dei legatari) o di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come definiti dal TUF) gestiti da uno stesso soggetto.


Nei casi di cui al presente articolo, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

7.11. La maggiorazione del diritto di voto:

- a) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- b) può spettare anche con riferimento alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

Analoghi principi si applicheranno con riferimento alle azioni per le quali il diritto alla maggiorazione del diritto di voto sia in corso di maturazione, *mutatis mutandis*.

- 7.12. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento dell'emissione delle nuove azioni con contestuale iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2 a) e senza necessità di un'apposita ulteriore istanza per il conseguimento di tale maggiorazione, fatto salvo il diritto di rinunciarvi ai sensi del successivo articolo 7.13; e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento del compimento del periodo di titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2 a) calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale (ovvero dalla data di



computazione della precedente titolarità del Diritto Reale Legittimante ai sensi dei precedenti articoli 7.2 a) e 7.2 b), punto (ii)).

- 7.13. Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, la cancellazione (totale o parziale) da tale elenco con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio, ove maturato, o del diritto di acquistarlo con riferimento alle azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni mediante comunicazione scritta inviata alla Società. Resta fermo che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di titolarità continuativa del Diritto Reale Legittimante e iscrizione nell'Elenco Speciale non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi secondo quanto sopra previsto.
- 7.14. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
- 7.15. Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.
- 7.16. La Società può adottare un regolamento che disciplini le modalità attuative del voto maggiorato.
- 7.17. Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono altro se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.

Articolo 8) Conferimenti, finanziamenti, obbligazioni e altri strumenti finanziari


- 8.1. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, la Società può deliberare aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, fermi restando gli altri casi di esclusione e limitazioni del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 8.2. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 8.3. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni, ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile, e strumenti finanziari (anche da assegnare individualmente, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui

all'articolo 2349 del Codice Civile, ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate), ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants*.

- 8.4. La Società può emettere, altresì, obbligazioni con delibera assunta dal consiglio di amministrazione e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto all'articolo 8.2 che precede.
- 8.5. La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 9) Offerte pubbliche di acquisto

- 9.1. Il consiglio di amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, hanno facoltà di:
 - a) compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada;
 - b) attuare decisioni prese prima dell'inizio del periodo sopra indicato alla lettera a), che non siano ancora state attuate in tutto o in parte, che non rientrino nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
- 9.2. Ai sensi dell'art. 106, comma 3-*quater*, TUF, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione non si applica l'obbligo di cui all'art. 106, comma 3, lett. b), TUF.



Titolo III – Assemblea degli azionisti

Articolo 10) Convocazione assemblea

- 10.1. L'assemblea degli azionisti è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, anche in considerazione delle materie trattate. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in un'unica convocazione, fatta eccezione per i casi in cui l'assemblea ordinaria e/o quella straordinaria sia convocata dal consiglio di amministrazione anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, indicando nell'avviso di convocazione il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
- 10.2. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche con le modalità di cui al successivo articolo 11.2) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 11) Intervento e voto

- 11.1. Hanno diritto a intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.
- 11.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 11.3. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 11.4. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. La delega può essere notificata alla Società, anche in via elettronica, mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega, utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso si riferisce.
- 11.5. La Società, previa delibera del consiglio di amministrazione, può designare, per ciascuna specifica assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, in termini e con le modalità previste dalla legge.
- 11.6. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").
- 11.7. La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
- 11.8. La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.


- 11.9. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.
- 11.10. Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dallo statuto e, se adottato, dal regolamento che disciplini lo svolgimento dei lavori assembleari.
- 11.11. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 12) Competenza e deliberazioni

- 12.1. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti applicabili.
- 12.2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 13) Presidenza dell'assemblea

- 13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinuncia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 13.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti.
- 13.3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'assemblea, che egli sottoscrive insieme al segretario.
- 13.4. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.



Titolo IV – Organo amministrativo e controlli

Articolo 14) Numero, durata e composizione

- 14.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da minimo 5 (cinque) e massimo 11 (undici) membri.
- 14.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.
- 14.3. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.


Articolo 15) Nomina del consiglio di amministrazione

- 15.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

- 15.2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal consiglio di amministrazione nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quelli da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
- 15.3. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 15.4. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.
- 15.5. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
- 15.6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del Regolamento Emittenti, che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione.
- 15.7. Ai fini della determinazione della quota minima di partecipazione di cui al precedente articolo 15.6, richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
- 15.8. Ai fini della nomina degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per la presentazione delle liste stesse.
- 15.9. Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o inferiore a 3 deve includere almeno 1 (uno) amministratore in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, indicandolo distintamente; ciascuna lista contenente un numero di candidati inferiore a 8 e superiore a 3 deve includere almeno 2 (due) amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, indicandoli distintamente; ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 8 deve includere almeno 3 (tre) amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, indicandoli distintamente. Inoltre, ove richiesto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve indicare candidati di genere diverso secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ai fini del rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.
- 15.10. Ciascuna lista deve essere corredata (i) dei *curricula* professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, (ii) dell'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria

candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione e (iv) delle ulteriori informazioni richieste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto, che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

- 15.11. Ogni lista deve essere sottoscritta dai soci che l'hanno presentata e depositata presso la sede sociale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 15.12. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dall'articolo 15.7, all'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
- 15.13. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.
- 15.14. La lista eventualmente presentata dal consiglio di amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il 30° (trentesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, *mutatis mutandis*, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.
- 15.15. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.
- 15.16. Alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno 1 (uno). Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del consiglio di amministrazione;
 - b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**") viene tratto un amministratore, in persona indicato col primo numero nella lista medesima.
- 15.17. Qualora nessuna lista, oltre alla Lista di Maggioranza, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, allora, in tal caso (anche in deroga all'articolo 15.16 che precede), tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla Lista di Maggioranza.



- 15.18. In caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.
- 15.19. Qualora non fosse possibile completare la composizione del consiglio di amministrazione secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 15.20. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.
- 15.21. La stessa procedura si applicherà *mutatis mutandis* qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 15.22. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del consiglio di amministrazione.
- 15.23. Qualora non vengano presentate liste ovvero qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti paragrafi non consenta di eleggere tutti i componenti del consiglio di amministrazione, provvede l'assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, assicurando il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.
- 15.24. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
- 15.25. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione (senza vincoli di lista), comunque assicurando il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. La


nomina di amministratori, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e senza vincoli di lista in modo da assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 16) Poteri del consiglio di amministrazione

- 16.1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti, fermo restando quanto previsto all'articolo 12.1 che precede.
- 16.2. Il consiglio di amministrazione è competente, oltre che a emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 17) Cariche

- 17.1. Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare uno o più vice presidenti e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.
- 17.2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.
- 17.3. Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.
- 17.4. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio di amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Inoltre, il consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo determinandone le funzioni e i poteri.
- 17.5. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- 17.6. Al consiglio di amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 17.7. L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, condirettori, e vice-direttori determinandone i poteri, nonché conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 17.8. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e



riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 18) Firma e rappresentanza della Società

- 18.1. Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.
- 18.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, a essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
- 18.3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19) Riunioni del consiglio di amministrazione

- 19.1. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, all'interno dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da un amministratore delegato o da almeno due consiglieri in carica (nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di amministratori inferiore a sette) o tre consiglieri in carica (nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di consiglieri pari o superiore a sette) o dal collegio sindacale.
- 19.2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.
- 19.3. In mancanza delle formalità suddette, le riunioni del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 19.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.
- 19.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.


19.6. Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 20) Compensi

- 20.1. I compensi – anche sotto forma di partecipazione agli utili o con attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione – spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.
- 20.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
- 20.3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 21) Collegio sindacale

- 21.1. Il collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti.
- 21.2. I sindaci devono possedere i requisiti di legge. Gli stessi restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio della carica.
- 21.3. Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi, nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.
- 21.4. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 21.5. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, ai sensi dell'articolo 19.5 che si applicherà *mutatis mutandis*.
- 21.6. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno 1 (un) candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente e potranno contenere fino ad un massimo di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e di 2 (due) candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di 2 (due) sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a 3 (tre) devono includere, ai primi 2 (due) posti della stessa sezione ed ai primi 2 (due) posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso.



- 21.7. Hanno diritto di presentare le liste i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme siano complessivamente titolari della quota di partecipazione richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste in materia di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 21.8. Ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo (i) alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, e (ii) al capitale sociale della società alla medesima data. La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.
- 21.9. Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e messe a disposizione del pubblico secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal precedente articolo 21.8, all'atto della presentazione della lista, devono essere forniti anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iii) le ulteriori informazioni, richieste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, che saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo articolo 21.10, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del collegio sindacale, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.
- 21.10. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 21.11. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono s'intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.
- 21.12. All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente;

- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, tra le liste presentate e votate dai soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del TUF, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.
- 21.13. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste nell'osservanza della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 21.14. È eletto alla carica di Presidente del collegio sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo eletto ai sensi del precedente articolo 21.12 b).
- 21.15. Qualora la composizione del collegio sindacale derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- 21.16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente eletto al primo posto purché tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto. Nell'ipotesi di cessazione del Presidente, il collegio sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo Presidente, che resta in carica fino alla prima assemblea, che deve provvedere all'integrazione del collegio sindacale.
- 21.17. In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente anche in materia di equilibrio tra generi. Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente anche in materia di equilibrio tra generi.
- 21.18. Qualora siano state presentate più liste, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato eletto al primo posto purché tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi secondo la normativa anche



regolamentare *pro tempore* vigente. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto. Per provvedere alla nomina da parte dell'assemblea dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza il vincolo di lista, nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente anche in materia di equilibrio tra generi; quando, invece, si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di minoranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente anche in materia di equilibrio tra generi. In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

21.19. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

21.20. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 22) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

22.1. Ove richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente, il consiglio di amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

22.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare tempo per tempo vigente.

Articolo 23) Revisione legale dei conti

23.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

23.2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Titolo V – Esercizi sociali e redazione del bilancio

Articolo 24) Esercizio sociale e ripartizione degli utili

24.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

- 24.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
- 24.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 (centottanta) giorni.
- 24.4. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.
- 24.5. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Titolo VI – Recesso e scioglimento

Articolo 25) Recesso

- 25.1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la proroga del termine, e
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 25.2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge, tenendo altresì conto, ai fini della determinazione del valore delle azioni qualora siano negoziate su un mercato regolamentato, dell'andamento delle stesse in detto mercato secondo quanto previsto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile.

Articolo 26) Nomina dei liquidatori

- 26.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Titolo VII – Miscellanea

Articolo 27) Disposizioni generali


- 27.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Firmato Cozzi Alessandro

Firmato Angelo Busani

PAGINA NON UTILIZZATA

Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2018
(2^a Convocazione del 01 dicembre 2018)



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : ADOZIONE NUOVO STATUTO SOCIALE

Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il **1,758289%** del capitale sociale, e per delega il **71,211324%** del capitale sociale, rappresentanti complessivamente il **72,969613%** del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	1.836.351	96,988440	96,988440	70,772089
Contrari	57.020	3,011560	3,011560	2,197524
SubTotale	1.893.371	100,000000	100,000000	72,969613
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.893.371	100,000000	100,000000	72,969613

NON SOLUS